

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1685)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 giugno 1974 (V. Stampato n. 2451)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 giugno 1974*

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di affidare a veterinari civili, mediante convenzioni di durata annuale, incarichi attinenti al servizio veterinario dell'esercito, è prorogato fino al 31 dicembre 1978.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 24 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.